

# **concessione in uso a tempo pieno, a titolo gratuito, alla Provincia Autonoma di Trento, dell'edificio appartenente al Comune di Trento, sede dell'Istituto Tecnico Economico "A. Tambosi - L. Battisti"**

## **Stipulazione con il Comune di Trento di un atto aggiuntivo alla convenzione di data 6 maggio 2003**

**Det. n. 65 del 31/07/2015**

**Stipulazione con il Comune di Trento di un atto aggiuntivo alla convenzione di data 6 maggio 2003 per la concessione in uso a tempo pieno, a titolo gratuito, alla Provincia Autonoma di Trento, dell'edificio appartenente al Comune di Trento, sede dell'Istituto Tecnico Economico "A. Tambosi - L. Battisti".**

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO  
Pag. di 4 RIFERIMENTO: 2015-S167-00098

SERVIZIO INFANZIA E ISTRUZIONE DEL PRIMO GRADO

Prot. n. 33/2015-A

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 65 DI DATA 31 Luglio 2015

**O G G E T T O:**

Stipulazione con il Comune di Trento di un atto aggiuntivo alla convenzione di data 6 maggio 2003 per la concessione in uso a tempo pieno, a titolo gratuito, alla Provincia Autonoma di Trento, dell'edificio appartenente al Comune di Trento, sede dell'Istituto Tecnico Economico "A. Tambosi - L. Battisti".

Il Dirigente rileva quanto segue:

premesso che in data 6 maggio 2003 venne stipulato tra il Comune di Trento e la Provincia Autonoma di Trento un atto di concessione n. di reg. 755, ai sensi della legge provinciale 9.09.1996 n. 8, concernente la concessione in uso a titolo gratuito a favore della Provincia Autonoma di Trento, del compendio immobiliare sito in Trento, Via Barbacovi, sede dell'Istituto Tecnico Economico "A. Tambosi - L. Battisti" di Trento, catastalmente contraddistinto dalla p. ed. 1681/1 in P.T. 333 C.C. Trento, appartenente al patrimonio indisponibile del Comune di Trento;

considerato che il rapporto di concessione in uso a titolo gratuito disciplinato dalla convenzione di cui all'alinea precedente ricomprende anche l'uso gratuito dei piazzali, delle palestre, ove esistenti, delle vie di ingresso e di quant'altro risulti funzionale ed accessorio all'istituto scolastico;

considerato che la sopraindicata convenzione ha decorrenza dal giorno 1 gennaio 1997 e scadenza nel caso di cessazione del vincolo di destinazione scolastica, prevedendo in tal caso il ritorno dell'immobile oggetto della concessione nella piena disponibilità del Comune proprietario;

atteso che all'inizio del 2014 il Comitato di gestione della scuola provinciale dell'infanzia "G. Rodari", sita in via Giovanelli, 6 a Trento, confinante con l'Istituto "Tambosi - Battisti", ha segnalato all'amministrazione provinciale e comunale l'inadeguatezza del giardino della scuola, chiedendo di verificare se vi fossero le condizioni per un ampliamento dello stesso verso l'area occupata dal piazzale dell'attiguo Istituto "Tambosi - Battisti";

visto che il Comune di Trento, con nota di data 10 luglio 2014, ha chiesto al Servizio infanzia e istruzione del primo grado di verificare le superfici a disposizione delle attività all'aperto della scuola dell'infanzia "G. Rodari" alla luce della normativa di cui al D.P.G.P. n. 17-69/76 Leg. del 9 agosto 1976;

considerato che il Servizio Infanzia e istruzione del primo grado, con nota prot. n. 583893 di data 4 novembre 2014, a seguito delle verifiche effettuate, ha evidenziato al Comune di Trento, un deficit di circa 150 mq della superficie esterna a disposizione della scuola dell'Infanzia "G. Rodari" di Trento, segnalando che tale superficie è ricavabile nell'aiuola del piazzale dell'adiacente Istituto "Tambosi - Battisti", come detto attualmente in concessione ai sensi della citata convenzione di data 6 maggio 2003;

ritenuto, per quanto all'alinea precedente, di restituire alla disponibilità del Comune di Trento parte del piazzale attualmente in concessione a titolo gratuito all'Istituto "Tambosi - Battisti", al fine di consentire l'adeguamento delle dimensioni del giardino della confinante scuola dell'Infanzia "G. Rodari" di Trento alle disposizioni dettate dal citato D.P.G.P. 17 -69/76Leg. di data 9 agosto 1976;

Tutto ciò premesso:

## IL DIRIGENTE

visti gli atti citati in premessa;

vista la L.P. 19 luglio 1990 n. 23 e ss.mm.;

visto il D.P.G.P. n. 6-78/leg. di data 26.3.1998 concernente il Regolamento recante "Funzioni della Giunta Provinciale e gestione amministrativa dei dirigenti con i quali, in applicazione alla L.P. 3.4.1997, n. 7 sono stabiliti gli ambiti di competenza rispettivamente della Giunta Provinciale e dei dirigenti;

vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 6923 di data 8 ottobre 1999 che, modificando la deliberazione n. 7400 di data 1 giugno 1992, ha ridefinito la ripartizione delle competenze tra i Servizi in materia contrattuale;

## d e t e r m i n a

di autorizzare, per le motivazioni esposte in premessa, la stipulazione di un atto aggiuntivo alla concessione di data 6 maggio 2003, n. di racc. 31935, stipulata tra la Provincia Autonoma di Trento e il Comune di Trento, secondo lo schema di contratto che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento assieme alla relativa planimetria, con il quale le parti si danno reciprocamente atto della restituzione alla disponibilità del Comune di Trento di parte del piazzale attualmente in concessione a titolo gratuito all'Istituto "Tambosi - Battisti", al fine di consentire l'adeguamento delle dimensioni del giardino della confinante scuola dell'Infanzia "G. Rodari" di Trento alle disposizioni dettate dal D.P.G.P. 17 -69/76Leg. di data 9 agosto 1976;

di dare atto che la stipulazione dell'atto di cui al punto 1) è già stata approvata dal Comune di Trento con determinazione del Dirigente del Servizio patrimonio n. 12/117 di data 20 maggio 2015;

di mantenere invariate tutte le altre clausole contenute nell'atto di concessione di data 6 maggio 2003, n. di racc. 31935 e non modificate dall'atto aggiuntivo di cui al precedente punto 1);

di dare atto che, l'atto aggiuntivo al contratto di concessione di cui al punto 1) sarà presentato per la registrazione solo in caso d'uso, in conformità a quanto espresso dall'Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale nel parere prot. 906-13516/2005 di data 31.8.2005, in quanto trattasi di scrittura privata non autenticata e l'ammontare dell'imposta da liquidare è inferiore alla misura fissa, ai sensi del combinato disposto dell'art. 5 comma 2 della parte prima della tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e dell'art. 2, comma 1, della parte seconda della medesima tariffa;

di dare atto che dall'adozione della presente determinazione non derivano oneri aggiuntivi a carico del Bilancio provinciale;

di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.R.G.A. di Trento entro il termine di 60 giorni ai sensi dell'art. 2 lett. B della L. n. 1034/1971 e ss.mm. e ricorso straordinario al presidente della repubblica entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 1199/1971.

DB

IL DIRIGENTE  
Roberto Ceccato